

ON.LE TRIBUNALE DI MODENA - SEZIONE LAVORO

RICORSO IN RIASSUNZIONE PER DIFETTO DI GIURISDIZIONE EX ART. 50 C.P.C.

Nell'interesse della Sig.ra **Sorrentino Maria Teresa**, nata a Catanzaro (CZ), il 15.10.1975, C.F. SRRMTR75R55C352R, residente ad Amaroni (CZ), Via Paolo Borsellino n. 7, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S, PEC francescoleone@pec.it, tel. 091/7794561, fax 091/7722955), dall'Avv. Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D, PEC simona.fell@pec.it, tel. 091/7794561, fax 091/7722955) e dall'Avv. Tiziana De Pasquale (C.F. DPSTZN82L60G273Q, PEC tizianadepasquale@pec.it, tel. 091/7794561, fax 091/7722955), ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli scriventi avvocati, sito in Palermo, Via della Libertà n. 62, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto al presente atto, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria a mezzo fax n. 091/7722955, ovvero a mezzo PEC ai seguenti indirizzi: francescoleone@pec.it, simona.fell@pec.it, tizianadepasquale@pec.it

- Ricorrente

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro e legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Bologna (C.F. 80068910373), presso i cui uffici è domiciliato *ex lege* in Bologna, Via A. Testoni, n. 6;
- **Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna** (C.F. 80062970373), in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Bologna (C.F. 80068910373), presso i cui uffici è domiciliato *ex lege* in Bologna, Via A. Testoni, n. 6;
- **U.S.R. per l'Emilia-Romagna, Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Modena** (C.F. 80009830367), in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello



Stato con sede in Bologna (C.F. 80068910373), presso i cui uffici è domiciliato *ex lege* in Bologna, Via A. Testoni, n. 6

- *Resistenti*

PREMESSO CHE

con ricorso regolarmente notificato alle Amministrazioni resistenti, a mezzo PEC, in data 30.10.2020 e depositato in modalità telematica (PAT) in data 23.11.2020 presso il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna - Bologna, Sezione I, recante R.g. n. 755/2020 (**doc. 1**), la Sig.ra Sorrentino Maria Teresa ha chiesto

L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- del provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Modena, prot. n. 7123 del 26.08.2020, che ha escluso parte ricorrente dalla possibilità di inserimento nella I fascia delle GPS di Modena ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 7, comma 9, O.M prot. n. 60 del 10.07.2020;
 - della circolare del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 26841 del 5 settembre 2020, nella parte in cui non consente espressamente ai docenti abilitatisi all'estero, inseriti con riserva nella I fascia delle GPS ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. e), O.M. prot. n. 60/2020, di firmare contratti con clausola risolutiva espressa;
 - della tabella relativa al riconoscimento dei titoli di servizio presente sulla pagina istanze online di parte ricorrente, nella parte in cui non riconosce il punteggio relativo a due anni di servizio prestati da parte ricorrente;
 - di ogni altro presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto
- al fine di sentire l'accoglimento delle seguenti domande:

“voglia l'Ecc.mo TAR per l'Emilia-Romagna – Bologna

- *in via istruttoria*, autorizzare parte ricorrente, stante l'elevato numero dei soggetti controinteressati, a notificare il presente ricorso a mezzo pubblici proclami ai sensi e per gli effetti degli artt. 41 e 52 c.p.a.;
- *in via cautelare*, sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato di cui in epigrafe, e, per l'effetto, disporre l'inserimento della ricorrente nella I fascia delle GPS e nella II fascia delle graduatorie di



circolo e di istituto per la provincia di Modena e le classi di concorso di proprio interesse, nella posizione e con i punti alla stessa spettanti, con tutti i diritti che ne conseguono;

- nel merito, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare il provvedimento impugnato e condannare l'Amministrazione all'adozione del relativo provvedimento di inserimento della ricorrente nella I fascia delle GPS e nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per la provincia di Modena e le classi di concorso di proprio interesse, nella posizione e con i punti alla stessa spettanti, con tutti i diritti che ne conseguono.”.

Con atto del 24.11.2020 si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti.

Ai fini della decisione sull'istanza cautelare avanzata con il predetto ricorso, è stata fissata la camera di consiglio del 16 dicembre u.s., ore 9:30.

Tuttavia, in seguito all'avvenuta discussione in camera di consiglio, il TAR adito, con sentenza del 19 dicembre 2020, n. 842, ha ritenuto quanto segue:

“- la giurisprudenza sia ordinaria che amministrativa è pacifica nel radicare nel g.o. la giurisdizione per le controversie inerenti l'esatto collocamento nelle graduatorie del comparto scolastico quali quella per cui è causa;

- al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al “petitum” sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario (ex multis Cassazione civile sez. un., 26 giugno 2019, n. 17123; id. 22 dicembre 2015, n. 25773);

- la formazione e la gestione delle graduatorie permanenti e delle relative graduatorie provinciali per le supplenze sono atti che, esulando rispetto a quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione e non potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa, restano compresi tra le determinazioni assunte



con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e tutela di cui all'art. 2907 c. c., con la conseguenza che la giurisdizione sulle relative controversie è del giudice ordinario e non di quello amministrativo (ex plurimis T.A.R. Emilia-Romagna Bologna I n° 752 del 24 novembre 2020, n° 823 del 14 dicembre 2020, Consiglio di Stato sez. VI, 6 maggio 2016, n. 1833; Adunanza Plenaria n° 11 del 12 luglio 2011); - per i suesposti motivi va dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del g.o. lamentando parte ricorrente l'erroneità del punteggio conseguito nell'ambito di una selezione priva di valore concorsuale, ai sensi dell'art. 63 d.lgs. 165/2001, il quale abbraccia una nozione ristretta del concorso pubblico ai fini della giurisdizione (ex multis Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 12 luglio 2011, n.11; T.A.R. Puglia - Lecce sez. II, 6 marzo 2013, n. 474; Cassazione civile, Sez. Un., 8 febbraio 2011, n. 3032; id. 20 ottobre 2009, n. 22159; id.13 febbraio 2008, n. 3399).

Conseguentemente, il Giudice amministrativo ha dichiarato *"il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, avanti il quale il gravame potrà proseguire (...)"* (**doc. 2**).

Pertanto,

CONSIDERATO CHE

- la Sig.ra Sorrentino ha interesse a sentire accogliere le proprie domande originarie da parte del Giudice munito di giurisdizione, intendendo riassumere la causa ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 c.p.c., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali delle stesse, in ossequio al principio della *translatio iudicii*;
- non è ancora decorso il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza n. 842/2020, pubblicata il 19.11.2020, per la definitiva estinzione del processo.

Tutto ciò premesso e considerato la Sig.ra Sorrentino, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata, rivolge

ISTANZA DI RIASSUNZIONE

dinnanzi a codesto On.le Tribunale, adito in funzione di Giudice del lavoro, del giudizio promosso dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna - Bologna, Sezione I, recante R.g. n. 755/2020, contro il Ministero dell'Istruzione, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna e l'U.S.R. per l'Emilia Romagna, Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Modena.

A tal proposito si premette in



FATTO

1. – Con Ordinanza ministeriale del 10 luglio 2020, prot. n. 60, il Ministero dell'Istruzione, odierno resistente, ha disciplinato le *“procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.”* (doc. 3).

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza *de qua*, le suddette GPS sono finalizzate all'attribuzione delle supplenze per l'insegnamento, in subordine allo scorrimento delle Graduatorie ad Esaurimento (GAE).

Ai sensi dei successivi commi 5, 6 e 7, le stesse sono articolate in due distinte fasce: una – la c.d. prima fascia (nel prosieguo, I fascia GPS) – riservata ai docenti in possesso di abilitazione all'insegnamento su classe di concorso o specializzazione su sostegno, e l'altra – la c.d. seconda fascia (nel prosieguo, II fascia GPS) – riservata ai docenti in possesso di titolo di accesso a uno o più classi di concorso, oltre 24 CFU per le classi di concorso su posto comune, ovvero di tre anni di servizio per il sostegno, o ancora del solo titolo di accesso per le classi di concorso relative agli insegnamenti tecnico pratici (c.d. ITP).

Le graduatorie di I fascia GPS sono utilizzate dall'Amministrazione resistente per attribuire ai docenti abilitati, ivi inseriti, supplenze di lungo periodo; quelle di II fascia GPS, invece, includono docenti non abilitati e sono utili all'Amministrazione per conferire incarichi di supplenze di breve periodo.

2. – Per quanto concerne gli interessati alla I fascia GPS, in possesso di titolo di abilitazione alla professione docente conseguito all'estero (nel caso di specie, in Romania), occorre fare riferimento all'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. cit., secondo cui *“4. Nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara ... e) i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo sia stato di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”.*



La ricorrente, in possesso del titolo di abilitazione alla professione docente conseguito in Romania presso l'Università Cristiana "Dimitrie Cantemir" di Bucarest, avendo inoltrato apposita istanza di riconoscimento del titolo in parola alla competente Direzione generale del Ministero resistente ha presentato domanda di inserimento nella I fascia delle GPS di Modena (**doc. 4**), fiduciosa di ricevere un incarico di supplenza per l'a.s. 2020/2021.

Così, purtroppo, non è stato.

3. – Ed invero, con provvedimento del 26 agosto u.s. prot. n. 7123 (**doc. 5**), l'U.S.R. per l'Emilia Romagna, Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Modena ha comunicato all'odierna parte ricorrente che sarebbe rimasta esclusa dalla I fascia delle GPS di Modena per la classe di concorso AC24/AC25 ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 7, O.M. n. 60/2020 cit.

Ebbene, tale condotta appare del tutto illegittima, oltre che pregiudizievole per la sfera giuridica di parte ricorrente.

Difatti, nell'O.M. in questione, non è prevista alcuna limitazione in ordine all'iscrizione nella I fascia delle GPS per gli abilitati all'estero in attesa di riconoscimento.

Al contrario, al fine di potersi avvalere dell'inserimento con riserva nella I fascia delle GPS, l'O.M. n. 60/2020 cit. ha previsto **soltanto** che l'interessato/a debba dichiarare di aver presentato apposita istanza di riconoscimento alla competente Direzione generale del Ministero resistente. Tale circostanza è stata dichiarata da parte ricorrente in sede di presentazione della domanda di inserimento nella I fascia delle GPS di Modena.

D'altronde, la previsione dell'O.M. cit. di consentire l'ammissione con riserva alla procedura, deprivata del consequenziale inserimento nelle graduatorie medesime, sarebbe *inutiliter data* ai fini del raggiungimento del bene della vita cui la stessa aspira: **la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato che potrebbe derivare dal suo utile inserimento, seppur con riserva, nella prima fascia delle GPS di Modena.**

Alla luce di quanto esposto, l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto procedere a inserire parte ricorrente nella graduatoria in questione. Al contrario, ha proceduto a depennare parte ricorrente dalla graduatoria *de qua*, con evidenti ricadute pregiudizievoli per la stessa.



L'articolazione territoriale del Ministero, peraltro, ha agito in totale difetto di competenza, atteso che la valutazione circa la validità del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguita all'estero non potrebbe mai spettare all'Ufficio Scolastico Regionale o all'Ambito Territoriale.

Ciò in quanto, come si avrà modo di approfondire in diritto sulla base delle rilevanti disposizioni del D.lgs. n. 206/2007, tale valutazione spetta unicamente al Ministero dell'Istruzione presso il quale pende – ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 206/2007 – l'istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito in Romania.

Ed infatti, ove l'Amministrazione resistente avesse voluto correttamente agire, avrebbe dovuto limitarsi a verificare la sussistenza delle condizioni previste per l'accesso con riserva alla I fascia delle GPS – e dunque il conseguimento all'estero del titolo di abilitazione e la pendenza presso il Ministero dell'Istruzione del procedimento amministrativo di riconoscimento del titolo – per poi procedere a stipulare il contratto di assunzione con la ricorrente, eventualmente anche con clausola risolutiva, o in subordine “scalare” parte ricorrente nella II fascia delle GPS, non certo procedere al suo depennamento *tout court* dalle GPS!

Diversamente, l'Amministrazione resistente ha adottato provvedimenti, oltre che illegittimi, anche contraddittori con il disposto dell'ordinanza ministeriale che regola la procedura di accesso alle GPS e di conferimento dei relativi incarichi.

4. – Inoltre, l'Amministrazione modenese, inspiegabilmente, non ha correttamente attribuito il punteggio di 24 punti (12 per ogni anno scolastico) per gli aa. ss. 2017/2018 e 2018/2019 (**doc. 6**), come previsto nella tabella A/3 sulla valutazione dei titoli allegata all'O.M. (**doc. 7**).

Dalla corretta valutazione del punteggio (punti 12 per ciascun anno scolastico, per un totale di 48 punti) ne deriverebbe un miglior posizionamento in graduatoria della Sig.ra Sorrentino.

5. – Per le ragioni brevemente accennate, che saranno analizzate *funditus* nel prosieguo del presente ricorso, gli atti adottati dalle Amministrazioni risultano essere gravemente lesivi della posizione giuridica, professionale ed economica della ricorrente nonché illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5, COMMA 1, LETT. F), D.LGS. N. 206/2007; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 5, DELL'O.M. N. 60/2020; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97, COMMA 2, COST.



1.1 – Come anticipato in narrativa, il provvedimento di depennamento di parte ricorrente dalle graduatorie per cui è causa ha disposto l'esclusione dell'odierna ricorrente dalla prima fascia delle GPS di Modena per il biennio 2020/21 e 2021/22 sulla base dell'art. 8, comma 5, O.M. n. 60/2020 cit. che consente alla c.d. "scuola polo" di verificare la correttezza della documentazione presentata.

La determina assunta dall'articolazione territoriale del Ministero riguarda, unicamente, il titolo di abilitazione conseguito all'estero da parte ricorrente.

Tuttavia, il combinato disposto tra la disposizione dell'O.M. n. 60/2020, che ammette i docenti abilitati all'estero in attesa di decreto di riconoscimento a partecipare con riserva, e l'art. 5, comma 1, lett. f), D.lgs. n. 206/2007, attribuisce il potere di riconoscimento del titolo conseguito all'estero unicamente al Ministero dell'Istruzione.

Segnatamente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. f), D.lgs. n. 206/2007 *"1. Ai fini del riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III, capi II [relativo, per l'appunto, al regime generale di riconoscimento di titoli di formazione n.d.r.] [...], sono competenti a ricevere le domande, a ricevere le dichiarazioni e a prendere le decisioni: [...] f) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i docenti di scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola"*.

Evidentemente, dunque, la competenza a stabilire se il titolo professionale vantato dalla ricorrente sia o meno valido e spendibile nel sistema scolastico italiano non spetta alle articolazioni territoriali, ma al Ministero, unica istituzione in grado di procedere alla valutazione dei titoli professionali, secondo la precipua procedura disciplinata dal D.lgs. n. 206/2007 in attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2013/55/UE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione all'Unione Europea di Bulgaria e Romania.

Nel caso di specie, dunque, l'Amministrazione non ha dato corretta applicazione all'art. 8, comma 5, dell'O.M. n. 60/2020, atteso che parte ricorrente non ha in alcun modo dichiarato che il suo titolo di abilitazione conseguito in Romania sia stato già riconosciuto ma, attenendosi alle prescrizioni dell'O.M. n. 60/2020 cit., ha semplicemente indicato che lo stesso fosse in fase di riconoscimento.

È evidente, dunque, che l'odierna ricorrente fosse in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'O.M. per poter accedere con riserva alla I fascia delle GPS di Modena, dovendo risultare presentata – non



anche già riconosciuta! - l'istanza di riconoscimento entro il termine ultimo di presentazione delle domande di inserimento.

Ma v'è di più!

1.2 – Va precisato, infatti, che nelle GPS sono stati inseriti con riserva moltissimi aspiranti che, sebbene privi di idoneo titolo di accesso per la I o II fascia, hanno proposto ricorso giurisdizionale e ottenuto un provvedimento cautelare ai fini dell'inserimento con riserva in graduatoria.

Con la circolare prot. n. 26841 del 5 settembre (**doc. 8**) il Ministero dell'Istruzione, nel dare disposizioni di dettaglio sulle operazioni di conferimento degli incarichi di supplenza, annuale e temporanea, ha precisato che il contratto di lavoro a tempo determinato, cui l'aspirante sia chiamato in dipendenza dell'inserimento con riserva nella relativa GPS o G.I., debba contemplare un'apposita clausola risolutiva espressa, subordinando in tal modo l'efficacia del contratto stesso alla definizione del procedimento di riconoscimento.

Orbene, secondo alcuni Ambiti Territoriali, la predetta ipotesi sarebbe applicabile solo ai docenti inseriti con riserva nelle GPS in virtù di provvedimenti cautelari, e non pure ai docenti inseriti con riserva direttamente, secondo quanto previsto dal citato art. 7 dell'O.M. n. 60/2020 cit.

A parere di questa difesa, tale lettura restrittiva è assolutamente illogica e rischia di determinare evidenti disparità di trattamento, oltre che un evidente violazione del diritto al lavoro, costituzionalmente tutelato, dei docenti inseriti in virtù di una espressa previsione dell'O.M. n. 60/2020.

Non si comprende, infatti, quale differenza possa intercorrere, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie *de quibus* e della conseguente stipula del contratto di supplenza, tra un aspirante – addirittura privo di idoneo titolo di accesso alle GPS! – inserito con riserva in virtù di un provvedimento giurisdizionale non definitivo, e un aspirante – qual è l'odierna parte ricorrente – in possesso di titolo di accesso idoneo conseguito all'estero e in attesa di riconoscimento dal Ministero, che ha presentato istanza di partecipazione con riserva sulla scorta dell'espressa previsione dell'O.M. medesima.

Appare evidente, a parere di codesta difesa, che anche quest'ultima categoria di docenti, come i primi, abbia diritto all'inserimento nelle graduatorie di proprio interesse e alla stipula del contratto di lavoro con clausola risolutiva espressa, nei termini *supra* illustrati.



Le lamentate illegittimità dei provvedimenti amministrativi divengono, dunque, più gravi e inaccettabili ove si noti che l'Amministrazione resistente ha posto in essere una chiara disparità di trattamento, per effetto della quale parte ricorrente si trova a dovere subire un trattamento deteriore rispetto ad aspiranti che, privi di idoneo titolo di accesso, risultano collocati in graduatoria con riserva per la sola ragione di avere un provvedimento cautelare del Giudice amministrativo.

La circostanza in base alla quale altri soggetti, non in possesso dei requisiti di accesso, potrebbero comunque essere destinatari di un incarico di supplenza, si pone in palese contrasto con il principio della *par condicio*, in assenza del quale la procedura di selezione dei migliori aspiranti risulterebbe indubbiamente viziata e, in definitiva, non idonea ad assicurare la soddisfazione delle finalità sia di trasparenza, che di efficienza, ragionevolezza e buon andamento dell'operato della P.A. cui è ispirato l'art. 97 della Costituzione (Corte cost., sent. del 23 febbraio 2012, n. 30 e n. 90 del 12 aprile 2012). Tale circostanza finisce, *ictu oculi*, per confliggere con gli artt. 3 e 51 Cost., nonché con l'art. 21 della Dichiarazione universale dei diritti umani, a mente del quale *"Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di uguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese."*

Alla luce delle considerazioni sinora esposte, dunque, si chiede a codesto On.le Tribunale, previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi contrari alla posizione di parte ricorrente, di disporre il reinserimento di questa all'interno della prima fascia delle GPS.

Donde il primo motivo di ricorso.

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI VALUTABILI, ALLEGATA ALL'O.M N. 60/2020

Senza recesso alcuno di quanto sinora dedotto, la condotta delle Amministrazioni resistenti, inoltre, può essere censurata saggiando l'ulteriore profilo dell'erronea applicazione della Tabella A/3 sulla valutazione dei titoli, allegata all'O.M. n. 60/2020.

In particolare, la tabella in parola illustra i punteggi da attribuire ai titoli di studio e di servizio indicati dagli aspiranti candidati.

Parte ricorrente, infatti, ha lavorato per quattro anni (aa. ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020), con contratti individuali di lavoro al 30.06, presso il liceo classico e scientifico "A.F. Formiggini" di Sassuolo, nella sede distaccata di Palagano.



Per tali servizi, il Ministero dell'Istruzione avrebbe dovuto attribuire punti 48 (12 per ogni anno), come previsto dalla sezione C, punto C1, della Tabella A/3 allegata all'O.M. n. 60/2020.

Inopinatamente, l'Amministrazione resistente non ha valutato tutti i servizi svolti presso il predetto liceo, non attribuendo il punteggio pari a 12 per gli aa. ss. 2017/2018 e 2018/2019, violando segnatamente il punto C1 della tabella A/3 cit.

La ricorrente, quindi, avrebbe diritto all'attribuzione di un punteggio pari a 48, 12 punti per ciascun anno scolastico svolto e dichiarato in domanda.

Il Ministero dell'Istruzione e le articolazioni territoriali periferiche, tuttavia, hanno valutato parzialmente il servizio della ricorrente, sebbene questo sia stato dettagliatamente indicato nella domanda di inserimento.

Invero, come dimostrato dai titoli di servizio dichiarati (cfr. **doc. 6**), risulta attribuito alla ricorrente un punteggio più basso rispetto a quello effettivamente spettante sulla base dei titoli dichiarati.

Risulta, dunque, violata la tabella A/3 allegata all'O.M. 60/2020 cit. e, in particolare, il punto C1 relativo ai titoli di servizio nonché le disposizioni dell'O.M. n. 60/2020 cit.

Ed invero, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera e), O.M. n. 60/2020 cit., i titoli e i servizi v sono quelli *"di cui alle tabelle allegate alla presente ordinanza"*.

Nonostante la precisa indicazione di tutti i titoli e i servizi, a parte ricorrente non è stato attribuito l'intero punteggio (48 punti) che legittimamente le spetterebbe.

Donde il secondo motivo di ricorso.

Tutto ciò premesso e considerato, la Sig.ra Sorrentino, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata chiede che

VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE DI MODENA ADITO,

IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, fissare l'udienza di discussione della causa di cui all'art. 420 c.p.c. e pronunciarsi sulle seguenti domande:

1. previa disapplicazione del provvedimento dell'U.S.R. per l'Emilia-Romagna, Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Modena, prot. n. 7123 del 26.08.2020, **accertare e dichiarare** il diritto di parte ricorrente al reinserimento nella prima fascia delle GPS di Modena per la/le classe/i di concorso di



proprio interesse;

2. per l'effetto, **disporre il reinserimento di parte ricorrente** nella prima fascia delle GPS di Modena per la/le classe/i di concorso di proprio interesse;

3. **accertare e dichiarare** il diritto di parte ricorrente alla rideterminazione del punteggio nei termini indicati in parte narrativa e, in particolare, attribuire punti 24 punti (12 per ogni anno scolastico) per gli aa. ss. 2017/2018 e 2018/2019;

4. per l'effetto, **disporre il reinserimento di parte ricorrente** nella prima fascia delle GPS di Modena per la/le classe/i di concorso di proprio interesse, con il punteggio legittimamente spettante.

Con ogni conseguenza in ordine a competenze, diritti e spese del presente giudizio come per legge, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. sulle spese di giustizia), si dichiara che la presente controversia, trattando di accesso al pubblico impiego, sconta un contributo unificato pari a Euro 259,00.

Salvis iuribus,

Palermo - Modena, 28 gennaio 2021

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Tiziana De Pasquale

SI OFFRONO IN COMUNICAZIONE I SEGUENTI DOCUMENTI:

1. ricorso incardinato presso il TAR Bologna;

2. TAR Bologna, Sez. I, sentenza del 19 dicembre 2020, n. 842;

3. ordinanza ministeriale prot. n. 60 del 10 luglio 2020;

4. domanda di inserimento in I fascia;

5. provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Modena, prot. n. 7123 del 26.08.2020;

6. titoli di servizio dichiarati;

7. tabella A/3 titoli valutabili.

Palermo - Modena, 28 gennaio 2021

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Tiziana De Pasquale



